



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 68 del 30/04/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno 30, del mese di APRILE, alle ore 19:15 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

1	Avv. Bruno CICCARESE GORGONI	Sindaco
2	Avv. Michele LOMBARDI	Vice Sindaco
3	Dott.ssa Maria Pamela MANNO	Assessore
4	Sig.ra Giuseppa CAMPANILE	Assessore
5	Rag. Rossana GRECO	Assessore
6	Geom. Antonio PALERMO	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
	Si

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Presiede Avv. Bruno CICCARESE GORGONI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Fabio FERRARI, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il **comma 837** “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...*”;
- il **comma 838** “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...*”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi

demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

VISTE:

- la propria precedente deliberazione n. 26 del 01/02/2021 ad oggetto “Istituzione del canone unico patrimoniale Legge 160/2019” con la quale, peraltro, si è rinviato a successivo atto l'approvazione del relativo regolamento per la disciplina dettagliata della materia;
- la delibera di C.C. n. 14 adottata in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'anzidetto regolamento con gli allegati inerenti le tariffe e i coefficienti moltiplicatori (Allegato 1 per l'esposizione pubblicitaria; Allegato 2 per le pubbliche affissioni; Allegato 3 per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e canone mercatale) articolati secondo le disposizioni regolamentari e da valorizzare con apposita delibera di G.C.;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui agli Allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO INOLTRE ATTO che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione di C.C. n. adottata in data odierna, immediatamente eseguibile, viene assicurato un gettito pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd *Decreto Rilancio*), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *“... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...”*;
- il successivo D.M. del 13/01/2021 che ha ulteriormente prorogato l'anzidetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2021;
- infine, l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41/2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la*

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

1. **per le motivazioni** espone in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di dare mandato** al Settore finanziario e tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs.von. 267 del 18.8.2000, il presente atto immediatamente esecutivo, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme dei legge.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Avv. Bruno CICCARESE
GORGONI

Segretario Generale
f.to Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 30/04/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **30/04/2021**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 05/05/2021

L'ISTRUTTORE
f. .to Dott.ssa Roberta PASCALI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 05/05/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 05/05/2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino



Comune di Cavallino (LE) - Fascia Popolazione da 10.001 fino a 30.000 abitanti

ALLEGATO N. 1

Esposizione Pubblicitaria

Caratteristica	1 mese		2 mesi		3 mesi		1 anno	
	Coefficiente	Tariffa	Coefficiente	Tariffa	Coefficiente	Tariffa	Coefficiente	Tariffa
Ordinaria	2,31	€ 1,61	4,61	€ 3,23	6,90	€ 4,83	0,41	€ 16,40
Luminosa ART. 14 COMMA 5 REGOLAMENTO	+100%	€ 3,22	+100%	€ 6,46	+100%	€ 9,69	+100%	€ 32,80
ART. 14 COMMA 4 REGOLAMENTO Maggiorazione 50% superfici da 5 a 8 mq.								
Ordinaria	3,46	€ 2,42	6,90	€ 4,83	10,36	€ 7,25	0,61	€ 24,40
Luminosa ART. 14 COMMA 5 REGOLAMENTO	+67%	€ 4,03	+67%	€ 8,06	+67%	€ 12,08	+67%	€ 40,50
ART. 14 COMMA 4 REGOLAMENTO Maggiorazione 100% superfici oltre 8 mq.								
Ordinaria	4,61	€ 3,23	9,23	€ 6,46	13,89	€ 9,72	0,81	€ 32,40
Luminosa ART. 14 COMMA 5 REGOLAMENTO	+50%	€ 4,83	+50%	€ 9,68	+50%	€ 14,50	+50%	€ 48,60
Publicità effettuata con veicoli ART. 19 REGOLAMENTO								
Tariffe Art.								
							Coefficiente	Tariffa
Superiori a 30 ql. e per ogni rimorchio							2,24	€ 89,60
Inferiori a 30 ql. e per ogni rimorchio							1,49	€ 59,60
Altre categorie e per ogni rimorchio							0,75	€ 30,00
Automezzi								

ART. 20 REGOLAMENTO

Pannelli luminosi, display ed altro per conto altrui	Coefficiente 1,24	Tariffa € 49,60
Pannelli luminosi, display ed altro per conto proprio	Riduzione 50%	
Proiezioni luminose per ogni giorno (mq. 1 fisso)	Coefficiente 4,43	Tariffa € 3,10
Proiezioni luminose oltre 30 gg.	Riduzione 50%	
Striscione trasversale e simili fino a 5 mq. per 15 gg. o frazione	Coefficiente 1,54	Tariffa € 16,17
Striscione trasversale e simili oltre 5 mq. per 15 gg. o frazione	Coefficiente 2,31	Tariffa € 24,26
Aeromobili per ogni giorno anche con lancio	Coefficiente 106,25	Tariffa € 74,38
Palloncini frenati e simili per ogni giorno	Coefficiente 53,12	Tariffa € 37,18
Distribuzione materiale pubblicitario per giorno a persona	Coefficiente 4,43	Tariffa € 3,10
Pubblicità sonora per giorno e per postazione	Coefficiente 13,29	Tariffa € 9,30
ART. 21 REGOLAMENTO		
Riduzione 50%	Partiti, Associazioni, Enti culturali, sportivi, filantropici e religiosi, spettacoli viaggiatori e di beneficenza	

ALLEGATO N. 3

Tariffa standard annuale (permanente)	€	40,00	€	24,00
Tariffa standard giornaliera (temporanea)	€	0,70	€	0,42

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	€ 1,50 per ciascuna utenza
--	-----------------------------------

ZONA PIP SS 16 LECCHE - MAGLIE E ZONA D2 CASTROMEDIANO VIA VECCHIA SAN DONA' 1^a CATEGORIA
CAVALLINO E CASTROMEDIANO 11^a CATEGORIA

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficiente tariffa annuale		Tariffa annuale		Coefficiente tariffa giornaliera		Tariffa giornaliera	
	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria
1 Occupazione suolo	0,73	0,73	€ 29,34	€ 17,60	2,47	2,47	€ 1,73	€ 1,04
2 Occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose Rid. 80%					0,49	0,49	€ 0,35	€ 0,21
3 Occupazioni poste in essere con spettacoli viaggianti e installazione di giochi Rid 80%					0,49	0,49	€ 0,35	€ 0,21
4 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia Rid 40%					1,48	1,48	€ 1,04	€ 0,62
5 Occupazioni di spazi sottostanti il suolo Rid. 75%	0,18	0,18	€ 7,34	€ 4,40				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

OCCUPAZIONE PERMANENTE

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

ALLEGATO N. 2



Comune di Cavallino (LE) - Fascia Popolazione da 10.001 fino a 30.000 abitanti

Pubbliche affissioni

Tariffa base formato 70 x 100 - Coefficiente 1,95

Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Euro	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,78	€ 1,78	€ 1,78	€ 1,78	€ 1,78
Giorni	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Euro	€ 2,19	€ 2,19	€ 2,19	€ 2,19	€ 2,19	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 3,01	€ 3,01	€ 3,01	€ 3,01	€ 3,01

Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione € 0,41

ART. 27 COMMA 4 REGOLAMENTO

- | | |
|---|---|
| - Affissione inferiore a 50 fogli | - Maggiorazione del 50% sul diritto base |
| - Manifesti di formato da 8 a 12 fogli | - Maggiorazione del 50% sul diritto base |
| - Manifesti di formato oltre 12 fogli | - Maggiorazione del 100% sul diritto base |

ART. 26 COMMA 8 REGOLAMENTO

- **Urgenza** (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od

entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00

o nei giorni festivi) - 10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82.

ART. 29 REGOLAMENTO

20 - Riduzione 50% da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti:

Stato, Regioni, Comuni, Province, Partiti ed associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, Associazioni d'arma e combattentistiche, Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, E.N.A.L., E.N.I.T., Spettacoli viaggianti e di beneficenza, Festeggiamenti patriottici e religiosi, Annunci mortuari.